



Verbale n. 3/2022AGF

Verbale di Assemblea Straordinaria per approvazione nuovo Statuto

In data 12/07/2022, alle ore 21.00, si è riunita in seconda convocazione in Via Indipendenza 6 a Flaibano, l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Genitori Flaibano, con sede in Piazza Monumento ai Caduti SN, CF 94124220305 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;

A norma dell'art. 8 e 9 dello Statuto, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, *Signora BARBARA TUIS*, che, constatato che sono presenti l'intero Consiglio Direttivo n. 20 soci aventi diritto al voto come previsto dall'art. 9 dello Statuto **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione** ai sensi dell'art. 9, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora BIZZARO MANUELA

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore e la modifica è fondamentale per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23.00.

Il Presidente
Barbara Tuis
14 LUG 2022
REGISTRO REGIONALE II
AL N° 3051
Liquidati Euro
SERIE 3 - PRIVATI N.A.
ESENTE
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Paolo De Luca
FIRMA DEL FUNZIONARIO
Silvia Rapelli
Verbale n.3/2022

Il segretario verbalizzante
Manuela Bizzaro



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

di Promozione Sociale GENITORI FLAIBANO

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO
AI SENSI DELL'ART. 82, COMMI 3 E 5
D.LGS. 117/2017



Titolo I - Costituzione, durata, Finalità e attività

Art. 1 - Costituzione, sede e durata dell'Associazione

1. E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Associazione Genitori Flaibano" avente sede legale in Flaibano, Piazza Monumento ai caduti s.n., C.F. 94124220305 e di seguito denominata AGF, regolata a norma del Titolo I – Capo III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché dal presente statuto e dal Decreto Legislativo n. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore"), in specie dagli artt. 35-36.
2. La variazione della sede legale, se fatta all'interno dello stesso Comune, non costituisce modifica statutaria.
3. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi, finalità e compiti dell'AGF

1. L'A.G.F., associazione apolitica, apartitica e aconfessionale, agisce nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana ed è basata sulla solidarietà sociale e sulla partecipazione, perseguendo finalità di carattere formativo, sociale, di prevenzione, civile, culturale a favore della crescita della persona umana in tutti gli aspetti della vita.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, in via principale e in modo prevalente, le seguenti attività di interesse generale di cui al primo comma dell'art. 5 C.T.S.:

- Lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- Lettera i) organizzazione e gestione di attività' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività' di interesse generale di cui al presente articolo;
- Lettera k) organizzazione e gestione di attività' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. In particolare, l'Associazione è costituita per favorire un efficiente collegamento tra le famiglie e la scuola, si ispira all'ideale di una scuola pubblica capace di offrire ai suoi studenti forti stimoli allo studio e un solido senso civico, che esalti la loro partecipazione alla vita civile nel nome dei valori rispettosi dell'uomo e dell'ambiente, che alimenti il loro desiderio di arricchimento umano, culturale e professionale.

4. Lo scopo dell'AGF è di aiutare i genitori a conoscere e capire meglio la scuola dei propri figli e a contribuire alla vita della scuola con proposte e iniziative, che promuovano ogni azione finalizzata al miglioramento della qualità della scuola e favoriscano attività di carattere culturale e sociale.

5. Le attività dell'AGF si basano sulla volontà dei soci di riunirsi e di collaborare tra loro, con la scuola e gli enti preposti al fine di:

- raggiungere obiettivi comuni. Favorisce la collaborazione tra scuola e famiglie, ad esempio con gruppi di studio per affrontare i problemi della scuola;
- operare con le diverse componenti della scuola per offrire alle famiglie e agli studenti un servizio sempre più adatto alle esigenze e ai bisogni dell'utenza;
- realizzare mediante progetti e collaborazioni con altre associazioni ed enti pubblici e privati attività a sostegno del successo scolastico, formativo e personale degli studenti dell'Istituto;
- sostenere i genitori nell'esercizio del loro ruolo genitoriale;
- promuovere, nel rispetto dell'autonomia didattica delle Istituzioni Scolastiche, la partecipazione dei genitori alla vita della scuola formulando proposte agli organi competenti, in merito a: educazione alla salute, educazione ambientale, educazione interculturale, iniziative extrascolastiche; iniziative di formazione per i genitori; ogni altra iniziativa che contribuisca a rendere la scuola centro di sviluppo sociale e culturale del territorio;

- superare le difficoltà che dovessero insorgere nella gestione delle iniziative programmate;
- supportare i genitori del Consiglio d'Istituto;
- assicurare un coordinamento e un'organizzazione ai rappresentanti di classe: favorire lo scambio di informazioni tra i genitori, la comunicazione tra i rappresentanti di classe e le relazioni con gli altri organi collegiali (Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto, Consigli di classe-interclasse) e con la Direzione Scolastica e le istituzioni in genere;
- operare a sostegno delle famiglie e degli studenti: organizzare iniziative di informazione e formazione (incontri, conferenze, dibattiti, corsi, etc.) su temi relativi a scuola e famiglia e su problemi generali e particolari dei bambini e dei ragazzi, con specifico riferimento a quelli emersi nei Consigli di Classe;
- organizzare iniziative di aggregazione per i genitori e per gli alunni;
- cercare di rispondere in modo unitario alla complessità dei problemi riguardanti l'ascolto, l'accompagnamento e l'orientamento dei familiari di anziani in difficoltà e di persone in situazioni di fragilità, attraverso la promozione del mutuo aiuto nella comunità di appartenenza;
- valutare problemi di natura logistica relativi alla struttura scolastica (sicurezza, spazi, trasporti, servizi vari, etc.), facendosi portavoce dei genitori che segnalino problemi particolari e formulando eventuali proposte da sottoporre al Consiglio di Istituto, tramite i rappresentanti dei genitori;
- analizzare problemi legati alla vita scolastica in generale (pre-accoglienza e post-accoglienza, manifestazioni varie, etc.);
- mettere a disposizione della scuola tempo, energie e idee dei genitori;

- ricercare e mantenere rapporti collaborativi con altre Associazioni e con gli Enti Pubblici;
- organizzare iniziative e/o richiede finanziamenti pubblici o privati per reperire i fondi allo scopo di finanziare le attività dall'Associazione stessa;
- attuare, in proprio o in convenzione con altri, tutte le attività che contribuiscano al raggiungimento degli scopi sociali, ad esempio:
- iniziative di sostegno individuale, anche psicopedagogico sanitario socio educativo, a favore degli studenti;
- iniziative di sostegno familiare, anche psicopedagogico- sanitario-socio educativo, a favore delle famiglie;
- attività di formazione, di sostegno psicopedagogico e sanitario per genitori;
- interventi di recupero e di sostegno scolastico per gli studenti;
- iniziative di orientamento alla formazione e al lavoro;
- partecipare alla realizzazione di corsi di formazione, anche rivolte a adulti, attuati dalla scuola o da altri enti;
- produrre e distribuire pubblicazioni a carattere culturale, informativo e/o divulgativo, su qualsiasi supporto, esclusi i quotidiani.
- istituire o gestire strutture necessarie per l'espletamento delle attività sociali;
- favorire e sviluppare iniziative sociali, assistenziali, culturali, professionali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

6. Al fine di svolgere le proprie attività, l'Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri soci. L'Organizzazione può inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, fatto comunque

salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, C.T.S., solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 3 - Attività diverse

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può anche esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, nonché del decreto ministeriale 107/2021 e successive modificazioni, ulteriori attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'articolo precedente. In particolare, può esercitare attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione.

Art. 4 - Attività di raccolta fondi

1. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

2. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e

correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 5 - Altre risorse dell'AGF

1. L'Associazione per perseguire i propri scopi può:

Reperire fondi grazie:

- all'autofinanziamento dei soci;
- alla raccolta di contributi da privati, da enti pubblici o privati, da persone fisiche, giuridiche sia pubbliche che private;
- alla partecipazione a bandi di finanziamento emanati da enti pubblici e privati, anche stranieri.

2. L'associazione potrà beneficiare dell'utilizzo mediante comodato gratuito di beni mobili o di beni immobili in proprietà della Regione Friuli Venezia Giulia, degli enti locali, delle aziende unità sanitarie locali e di ogni altro ente di cui all'art.1, della legge 15-V-2000, n°10, così pure da enti privati o da semplici cittadini che di tale strumento si vogliono servire per attivare solidarietà.

3. L'Associazione partecipa attraverso proprie rappresentanze, nelle forme previste dagli atti di programmazione regionale in materia socio-assistenziale, alla progettazione e alla gestione dei servizi. Ad esempio:

- istituire o gestire strutture necessarie per l'espletamento delle attività sociali;
- favorire e sviluppare iniziative sociali, assistenziali, culturali, professionali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

**Art. 6 - Convenzioni e altri strumenti collaborativi
con le Pubbliche Amministrazioni**

1. L'Organizzazione può svolgere la sua attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari.
2. Fermo quanto disposto all'art. 55 C.T.S., l'Associazione potrà stipulare con le Pubbliche Amministrazioni convenzioni, patti di collaborazione o accordi comunque denominati.
3. Gli strumenti di cui al comma precedente sono deliberati dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulati dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
4. Copia di ogni convenzione, patto di collaborazione od accordo comunque denominato è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 7 - Apporto dei volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite

dall'associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

4. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Titolo II - Patrimonio sociale, bilancio e divieto di distribuzione degli utili

Art. 8 - Patrimonio ed Entrate

1. Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito da:
 - eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
 - eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
2. Le entrate dell'Organizzazione sono costituite da:
 - contributi dei soci per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Organizzazione;
 - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo;
 - entrate derivanti da attività economiche connesse o affini a quelle statutarie, svolte, in conformità alla normativa vigente ed in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;

- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.
3. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica.

Art. 9 - Divieto di distribuzione di utili

1. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle secondarie e strumentali dell'Associazione.
3. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità' civiche, solidaristiche e di utilità' sociale. FORMULA AGGIORNATA AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 1 DEL CTS.

Art. 10 - Bilancio

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

2. Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 del presente statuto. Si osservano inoltre le prescrizioni in tema di attività di raccolta fondi previste dalla normativa vigente.

3. Il bilancio di esercizio, predisposto dal consiglio direttivo, dev'essere portato a conoscenza dell'Organo di Controllo almeno 30 (trenta) giorni prima della presentazione all'assemblea.

4. Il bilancio di esercizio, approvato dall'assemblea, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

5. Esso deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

6. Copia del bilancio è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale.

7. Ai sensi dell'Articolo 21 del codice civile, gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti.

8. Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa, secondo le linee guida approvate

con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni.

9. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Titolo III – Libri sociali

Art. 11 – Libri sociali

1. L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il registro dei volontari, nel quale vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

2. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Titolo IV – Soci

Art. 12 - Composizione e tipologia dei soci

1. L'Associazione è composta da:

- Soci fondatori: i firmatari dell'atto costitutivo;
- Soci onorari: le persone, gli Enti e le Associazioni che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell'Associazione. La nomina a socio onorario sarà conferita dal Consiglio Direttivo;
- Soci sostenitori: coloro che contribuiscono materialmente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione. Sarà cura del Consiglio Direttivo stabilire il limite minimo del contributo dovuto per ottenere la qualifica di socio sostenitore;
- Soci ordinari: possono diventare soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione. In particolare, all'AGF possono aderire, previa esplicita adesione e accettazione del presente Statuto:
 - tutti i genitori od esercenti la potestà genitoriale degli iscritti alla Scuola Primaria e alla Scuola dell'Infanzia di Flaibano;
 - tutti coloro che, interessati alle finalità sociali, ne condividono lo spirito e gli ideali;
 - le persone giuridiche ed in particolare gli altri enti di Terzo Settore possono aderire nei limiti di cui all'art. 35, comma 3, C.T.S.

2. Chi intende essere ammesso alla qualifica di socio ordinario deve:

- presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta. Tale domanda sarà esaminata dal Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento, il quale decide a maggioranza. Trascorso tale termine la richiesta si intende accettata. In caso di diniego è consentito ricorso scritto da presentarsi al Consiglio dei Probiviri,

entro 15 (quindici) giorni dalla ricevuta del diniego stesso. Il Consiglio dei Probiviri si esprimerà definitivamente entro i successivi 15 (quindici) giorni;

- dichiarare di accettare le norme dello statuto;

3. Il numero dei soci è illimitato.

4. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e sono tenuti al pagamento della quota associativa che sarà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di aprile.

Art. 13 - Criteri di ammissione e di esclusione dalla qualità di socio

1. La domanda di ammissione sarà esaminata dal Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento, il quale decide a maggioranza. Trascorso tale termine la richiesta si intende accettata.

2. L'esclusione dalla qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo in relazione a:

- perdita dei requisiti per l'ammissione;
- per dichiarazione di interdizione o inabilitazione;
- mancato versamento della quota associativa;
- comportamento lesivo ai danni dell'associazione;
- per dimissioni volontarie mediante comunicazione scritta inviata all'Organizzazione;
- per gravi motivi ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile

3. Contro tale provvedimento di espulsione è previsto ricorso da presentarsi al Consiglio dei Probiviri entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del provvedimento di espulsione. Il Consiglio dei Probiviri si pronuncerà definitivamente entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Art. 14 - Diritti e doveri dei soci

1. L'adesione all'Associazione comporta per il socio il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione del bilancio, per le modifiche statutarie e per le nomine degli organi direttivi. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.
2. I soci hanno il diritto di conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali.
3. I soci hanno il diritto di partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione
4. Le dimissioni possono essere date in qualsiasi momento e senza oneri accessori (la quota associativa non viene restituita).
5. E' fatto obbligo al socio rispettare le norme statutarie e di versare la quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo nei termini da questo dettati.
6. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile.

Titolo V – Organi dell'Associazione

Art. 15 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di Controllo;
- Il Collegio dei Probiviri (o Collegio dei Garanti)

2. Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di 3 (tre) anni e possono essere riconfermati.

Art. 16 - L'Assemblea dei soci

1. Le assemblee dell'AGF sono aperte a tutti i soci, al Dirigente Scolastico, ai docenti delle scuole interessate.

2. L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, rappresenta l'universalità degli associati e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. Le sue decisioni sono sovrane; le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

3. L'Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

4. All'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare con diritto di voto i soli soci, iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta anche in calce all'avviso di

convocazione, con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, non più di due associati.

5. L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni dalla data di svolgimento.

6. L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

7. In via ordinaria, l'Assemblea si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno due componenti del Consiglio Direttivo o 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto al voto, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 (quindici) giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 (quindici) giorni.

8. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza, personalmente o per delega, di almeno metà più uno dei soci; mancando tale numero, l'Assemblea si intende convocata lo stesso giorno in seconda convocazione un'ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero

degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto.

10. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente dell'Associazione. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce l'ordine delle votazioni. L'assemblea nomina il segretario e, ove necessario, due scrutatori.

11. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vota per alzata di mano con controprova, per appello nominale o per scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano, salvo che 1/3 (un terzo) dei presenti non richieda di procedere con altra forma di votazione. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, nonché per le deliberazioni inerenti i soci si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti; a parità di voto sarà eletto il più anziano di età. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

12. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori, tenuto in consegna dal Segretario medesimo che ne cura l'inserimento nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea. Copia dello stesso

deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.

Art. 17 – Competenze dell'Assemblea

1. Sono compiti dell'assemblea ordinaria:

- A) deliberare sull'orientamento generale dell'attività sociale;
- B) deliberare in merito all'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- C) l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale dell'esercizio precedente predisposto dal consiglio direttivo e, quando previsto e negli stessi termini, del bilancio sociale;
- D) l'elezione e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- E) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- F) nominare e revocare, quando previsto, l'organo di controllo, nonché, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e il compenso ad esso spettante;
- G) fissare l'ammontare del contributo a carico dei soci per le spese relative alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale;
- H) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno (indirizzi e programmi delle attività proposte dal Consiglio Direttivo e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e del Consiglio direttivo.

2. Sono compiti dell'assemblea straordinaria:

- A) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione;
- B) deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- C) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale.

Art. 18 - Consiglio Direttivo e Compiti

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'AGF ed è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 11 (undici) Consiglieri. Si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni 3 (tre) mesi e quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, che va inserito nell'apposito libro.
3. Il Consiglio Direttivo deve:
 - A) eleggere un Presidente, che è il legale rappresentante dell'A.G.F;
 - B) eleggere un Vice Presidente;
 - C) eleggere un Segretario, che ha il compito di coadiuvare il Consiglio Direttivo e redigere i verbali dello stesso e dell'Assemblea dei soci. Il segretario può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo;
 - D) accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;

- E) deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - F) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalla legge;
 - G) istituire gruppi o sezioni di lavoro;
 - H) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - I) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
 - J) fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
 - K) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando le spese.
4. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni.
5. Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario possono essere revocati in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri componenti. In tal caso il Consiglio Direttivo provvederà immediatamente all'elezione di un nuovo Presidente/Vicepresidente/Segretario.

Art. 19 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti che lo costituiscono, a maggioranza dei voti.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea generale dei soci facendone eseguire le deliberazioni.
3. Spetta al Presidente:
- A) convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;

- B) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale dei soci;
 - C) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statutari dell'Associazione.
4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli associati, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 20 – Organo di controllo

1. L'Organo di controllo è formato da 3 (tre) membri, che possono essere nominati dall'Assemblea anche fra i non soci e di cui almeno uno sia Revisore Legale iscritto all'Albo dei Revisori Contabili. Il Collegio nomina al suo interno un Presidente.
2. La nomina diventa obbligatoria nei casi citati nell'Art. 30 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117.
3. L'incarico di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica dell'Associazione.
4. L'Organo di Controllo si rinnova con il rinnovo del consiglio direttivo, ed i suoi membri sono rieleggibili due volte.
5. L'Organo di Controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo, esprimendo voto consultivo nelle materie di propria pertinenza, con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso. Le delibere adottate dall'Organo di controllo dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del medesimo.

6. L'Organo di Controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo accerta la regolarità del bilancio di esercizio ed accerta ogni sei mesi la consistenza di cassa. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

7. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate azioni.

8. L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del decreto legislativo 117/2017 e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.

Art. 21 - Il collegio dei Proviviri (o dei Garanti)

1. Il Collegio dei Proviviri è composto di 3 (tre) soci eletti in Assemblea.
2. Dura in carica 2 (due) anni.
3. Decide insindacabilmente, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Titolo VI – Norme finali

Art. 22 - Scioglimento dell'Associazione

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, che viene deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al Comune o ad altri enti od associazioni che abbiano fini analoghi a quelli previsti dal presente Statuto. A tal fine, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori.

Art. 23 - Efficacia dello statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art. 24 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 25 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, redatti dal consiglio direttivo in conformità ai principi statutari stessi, si osservano le norme del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

Sommario

Titolo I - Costituzione, durata, Finalità e attività	2
Art. 1 - Costituzione, sede e durata dell'Associazione	2
Art. 2 - Scopi, finalità e compiti dell'A.G.	3
Art. 3 - Attività diverse	8
Art. 4 - Attività di raccolta fondi	8
Art. 5 - Altre risorse dell'A.G.	9
Art. 6 - Convenzioni e altri strumenti collaborativi con le Pubbliche Amministrazioni	10
Art. 7 - Apporto dei volontari	10
Titolo II - Patrimonio sociale, bilancio e divieto di distribuzione degli utili	12
Art. 8 - Patrimonio ed Entrate	12
Art. 9 - Divieto di distribuzione di utili	13
Art. 10 - Bilancio	13
Titolo III - Libri sociali	15
Art. 11 - Libri sociali	15
Art. 12 - Composizione e tipologia dei soci	16
Art. 13 - Criteri di ammissione e di esclusione dalla qualità di socio	17
Art. 14 - Diritti e doveri dei soci	18
Titolo V - Organi dell'Associazione	19
Art. 15 - Organi dell'Associazione	19
Art. 16 - L'Assemblea dei soci	19
Art. 17 - Competenze dell'Assemblea	22
Art. 18 - Consiglio Direttivo e Compiti	23
Art. 19 - Il Presidente	24
Art. 20 - Organo di controllo	25
Art. 21 - Il collegio dei Probiviri (o dei Garanti)	26
Titolo VI - Norme finali	27
Art. 22 - Scioglimento dell'Associazione	27
ART. 23 - Efficacia dello statuto	27
ART. 24 - Interpretazione dello statuto	27
Art. 25 - Rinvio	28